

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N° 3

per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

visti gli articoli 51 e 227, paragrafo (2) del Trattato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una Convenzione Europea della sicurezza sociale dei lavoratori migranti, redatta in collaborazione con l'Ufficio Internazionale del Lavoro, è stata firmata a Roma il 9 dicembre 1957 dai governi degli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

considerando che detta Convenzione è stata firmata prima dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

considerando che tale Trattato fa obbligo alle istituzioni della Comunità di adottare immediatamente le misure necessarie per l'instaurazione progressiva della libera circolazione dei lavoratori;

considerando che un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto, da una parte, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione delle varie legislazioni nazionali sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste e, dall'altra, il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri, costituisce un elemento essenziale per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori;

considerando che la suddetta Convenzione risponde agli obiettivi dell'articolo 51 del Trattato e che pertanto le sue disposizioni possono essere riprese, con i necessari adattamenti, in un regolamento adottato conformemente alle condizioni previste dal citato articolo 51,

considerando che, secondo la dichiarazione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il sistema previsto dal presente Regolamento può ritenersi sostitutivo delle misure contemplate dall'articolo 69 paragrafo (4) del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

considerando che nel Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 dicembre 1957 gli Stati membri si sono impegnati di offrire ai paesi terzi, mediante uno strumento appropriato, la possibilità di partecipare al sistema di protezione dei lavoratori migranti in materia di sicurezza sociale istituita in virtù dell'articolo 51;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- (a) i termini «territorio di uno Stato membro» e «cittadino di uno Stato membro» sono definiti nell'allegato A;
- (b) il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Stato membro, che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale previsti ai paragrafi (1) e (2) dell'articolo 2 del presente Regolamento;
- (c) il termine «convenzione di sicurezza sociale» designa ogni accordo bilaterale o multilaterale, intervenuto o che interverrà esclusivamente tra due o più Stati membri, e ogni altro accordo multilaterale che vincola o vincolerà due o più Stati membri nel campo della sicurezza sociale in generale o in uno o più dei regimi e dei rami della sicurezza sociale previsti ai paragrafi (1) e (2) dell'articolo 2 del presente Regolamento, come pure gli accordi di ogni specie conclusi nel quadro di detti accordi;
- (d) il termine «autorità competente» designa, per ciascun Stato membro, il Ministro, i

Ministri o un'altra autorità corrispondente, da cui dipendono, nell'intero territorio dello Stato di cui trattasi o in una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;

- (e) il termine «istituzione» designa, per ciascun Stato membro l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

- (f) il termine «istituzione competente» designa:

(i) se si tratta di un'assicurazione sociale, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ovvero l'istituzione alla quale l'assicurato è iscritto al momento della richiesta di prestazioni, o verso la quale egli ha o continuerebbe ad avere diritto alle prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato membro dove era occupato ultimamente;

(ii) se si tratta di un regime diverso da un'assicurazione sociale, relativo alle obbligazioni del datore di lavoro concernente le prestazioni previste al paragrafo (1) dell'articolo 2 del presente Regolamento, o il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato, o, in mancanza, un organismo o una autorità che sarà determinata dalla competente autorità dello Stato membro interessato;

(iii) se si tratta di un regime non contributivo o di un regime di assegni familiari, l'organismo o l'autorità incaricata della liquidazione delle prestazioni secondo le disposizioni del presente Regolamento;

- (g) il termine «paese competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

- (h) il termine «residenza» indica la dimora abituale;

- (i) i termini «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora» designano:

(i) l'istituzione che è competente per il luogo dove l'interessato risiede o dimora, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro in causa;

(ii) se tale istituzione non è designata dalla legislazione, l'istituzione che l'autorità competente dello Stato membro in questione designerà ai fini dell'applicazione del presente Regolamento;

(j) il termine «rifugiato» ha il significato che gli è attribuito dall'articolo 1 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

(k) il termine «lavoratore frontaliero» ha il significato che gli è attribuito nelle convenzioni di sicurezza sociale bilaterali o in altri accordi bilaterali intervenuti o che interverranno tra due Stati membri ovvero, se una definizione del termine «lavoratore frontaliero» non è stata concordata tra i due Stati membri interessati, designa i lavoratori che, pur conservando la loro residenza nella zona limitrofa di uno Stato membro in cui rientrano normalmente almeno una volta alla settimana, sono occupati nella zona limitrofa di un altro Stato membro; le zone limitrofe saranno determinate di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in questione;

~~(l)~~ (l) il termine «lavoratore stagionale» ha il significato che gli è attribuito nelle convenzioni di sicurezza sociale bilaterali o in altri accordi bilaterali intervenuti o che interverranno tra due Stati membri ovvero, se una definizione di detto termine non è stata concordata tra i due Stati membri interessati, esso designa i lavoratori che, pur conservando la loro residenza nel paese in cui le loro famiglie continuano a risiedere, si recano, per un determinato periodo, da un paese in un altro per effettuarvi, per conto di un datore di lavoro di quest'ultimo paese, un lavoro salariato o assimilato di carattere stagionale; la Commissione amministrativa preciserà, qualora ne-

cessario, le attività considerate di carattere stagionale;

(m) l'espressione «lavoratore di qualifica confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio» designa un lavoratore munito della Carta di lavoro della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai sensi della decisione dell'8 dicembre 1954 relativa all'applicazione dell'articolo 69 del Trattato del 18 aprile 1951 istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e il termine «professioni del carbone e dell'acciaio» designa i mestieri figuranti nell'Allegato a detta decisione;

(n) il termine «familiari» designa le persone definite o riconosciute come tali, o designate come componenti del nucleo familiare, dalla legislazione del paese di residenza; tuttavia, se tale legislazione considera familiari o componenti del nucleo familiare soltanto le persone conviventi col lavoratore, tale condizione, nei casi in cui sia applicabile il presente Regolamento, è considerata soddisfatta quando le stesse persone sono prevalentemente a carico del lavoratore;

(o) il termine «superstiti» designa le persone definite come tali dalla legislazione applicabile; tuttavia, se tale legislazione considera come superstiti soltanto le persone già conviventi con il lavoratore deceduto, tale condizione, nei casi in cui sia applicabile il presente Regolamento, è considerata soddisfatta se le stesse persone erano prevalentemente a carico del lavoratore;

(p) il termine «periodi d'assicurazione» comprende i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione relativa a un regime contributivo sotto la quale essi sono stati compiuti;

- (q) il termine «periodi d'occupazione» designa i periodi di occupazione, quali sono definiti o presi in considerazione secondo la legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
- (r) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione o, all'occorrenza, ai periodi di occupazione, quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione o di occupazione di tale legislazione;
- (s) i termini «prestazioni», «pensioni», «rendite» designano le prestazioni, pensioni, rendite, ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, assegni di rivalutazione o assegni supplementari, nonchè le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite;
- (t) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somma corrisposta in unica soluzione in caso di morte.

Articolo 2

(1) Il presente Regolamento si applica a tutte le legislazioni che riguardano:

- (a) le prestazioni di malattia e di maternità;
- (b) le prestazioni per invalidità, comprese quelle destinate a conservare o migliorare le capacità di guadagno, diverse da quelle corrisposte in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali;
- (c) le prestazioni di vecchiaia;
- (d) le prestazioni ai superstiti diverse da quelle corrisposte in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali;
- (e) le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali;

- (f) gli assegni in caso di morte;
- (g) le prestazioni di disoccupazione;
- (h) gli assegni familiari.

(2) Il presente Regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, compresi i regimi relativi alle obbligazioni del datore di lavoro concernenti le prestazioni di cui al paragrafo precedente.

(3) Il presente Regolamento non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, nè ai sistemi di prestazioni in favore di vittime della guerra o delle sue conseguenze, nè ai regimi speciali per i funzionari pubblici o assimilati.

Articolo 3

(1) L'Allegato B al presente Regolamento precisa, per ciascun Stato membro, le legislazioni di sicurezza sociale alle quali il Regolamento si applica e che sono in vigore nel suo territorio alla data dell'adozione del presente Regolamento.

(2) Ciascuno Stato membro notificherà, conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 54 del presente Regolamento, ogni emendamento da apportare all'Allegato B a seguito dell'adozione di una nuova legislazione. La notifica sarà effettuata nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di detta legislazione.

Articolo 4

(1) Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro, ovvero apolidi o rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro, come pure ai loro familiari e superstiti.

(2) Inoltre, le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili ai superstiti dei lavoratori

subordinati o assimilati che sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri, senza riguardo alla nazionalità di tali lavoratori, qualora detti superstiti siano cittadini di uno Stato membro ovvero apolidi o rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro.

(3) Tuttavia, le disposizioni del presente Regolamento non sono applicabili ai lavoratori frontalieri, nè ai lavoratori stagionali, nella misura in cui le prestazioni di cui essi beneficiano sono o saranno disciplinate da disposizioni particolari a questi lavoratori, contenute in una convenzione di sicurezza sociale.

(4) Inoltre, le disposizioni dell'Allegato C, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori frontalieri e i lavoratori stagionali, occupati nel territorio dello Stato membro citato nel detto Allegato, non sono applicate dalle istituzioni di questo Stato membro; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri ed i lavoratori stagionali che sono cittadini dello Stato membro citato nell'Allegato C, e gli apolidi e i rifugiati residenti nel territorio di detto Stato, la medesima limitazione è applicata da parte di quello degli altri Stati membri nel cui territorio essi sono occupati. Tuttavia, in tal caso, i suddetti lavoratori continuano a beneficiare dei vantaggi corrispondenti a loro conferiti dalle convenzioni di sicurezza sociale che legano lo Stato membro citato nell'Allegato C all'altro Stato membro.

(5) Le disposizioni del presente Regolamento non sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari di carriera, compresi i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie, nè alle persone appartenenti al ruolo di un'amministrazione governativa di uno Stato membro, inviate dal loro Governo nel territorio di un altro Stato membro.

(6) L'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento alla gente di mare sarà determinata da un ulteriore regolamento.

(7) Regolamenti ulteriori fisseranno disposizioni particolari relative ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori stagionali; le disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo non saranno più applicate a decorrere dall'entrata in vigore di detti regolamenti.

Articolo 5

A meno che sia diversamente stabilito in modo espresso nel presente Regolamento, le disposizioni di questo si sostituiscono, per quanto riguarda le persone alle quali esso si applica, a quelle:

- (a) delle convenzioni di sicurezza sociale intervenute esclusivamente tra due o più Stati membri e degli accordi complementari a tali convenzioni;
- (b) di ogni convenzione di sicurezza sociale multilaterale che vincoli due o più Stati membri e uno o più paesi che non siano Stati membri in quanto si tratti di casi nella cui regolamentazione non intervenga un regime di uno di questi ultimi paesi.

Articolo 6

(1) Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano le obbligazioni derivanti:

- (a) da una qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro;
- (b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 relativi alla sicurezza sociale, stipulati tra i governi dei paesi membri del Consiglio d'Europa.

(2) Nonostante le disposizioni del presente Regolamento, rimangono applicabili:

- (a) le disposizioni dell'Accordo del 27 luglio 1950, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
- (b) le disposizioni della Convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;
- (c) le disposizioni particolari ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori stagionali, contenute in una convenzione di sicurezza sociale;
- (d) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che, in virtù dell'ultima frase del paragrafo (4) dell'articolo 4 del presente Regolamento, rimangono applicabili ai lavoratori frontalieri ed ai lavoratori stagionali;

- (e) altre disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale in quanto siano indicate nell'Allegato D al presente Regolamento.

(3) Due o più Stati membri che abbiano concluso delle convenzioni di sicurezza sociale di cui alcune disposizioni siano indicate nell'Allegato D al presente Regolamento, possono, con il parere favorevole della Commissione amministrativa prevista all'articolo 43 del presente Regolamento, apportare all'Allegato D gli emendamenti che essi considerino necessari, notificandoli conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 54 del presente Regolamento.

(4) Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano quelle della legislazione di ciascun Stato membro che concernono la partecipazione degli assicurati o di altre categorie di persone interessate alla gestione della sicurezza sociale ovvero le modalità d'iscrizione all'istituzione competente.

Articolo 7

(1) Due o più Stati membri possono concludere tra loro, ove occorra, delle convenzioni, fondate sui principi e sullo spirito del presente Regolamento.

(2) Ciascun Stato membro notificherà, conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 54 del presente Regolamento, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù del paragrafo precedente.

Articolo 8

Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento, sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascun Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

Articolo 9

(1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata, conformemente alla legislazione dello Stato mem-

bro sul cui territorio l'interessato risiede, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti, compiuti in virtù delle legislazioni degli altri Stati membri, sono computati in quanto necessario, come periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione del primo Stato.

(2) Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili soltanto ai lavoratori subordinati o assimilati che non possono beneficiare dell'assicurazione obbligatoria a causa della legislazione del paese del luogo del lavoro.

Articolo 10

(1) Le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

(2) Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non sono applicabili alle prestazioni sotto enumerate, semprechè queste ultime siano menzionate nell'Allegato E al presente Regolamento:

- (a) i vantaggi speciali dell'assicurazione vecchiaia, concessi ai lavoratori di età troppo avanzata al momento dell'entrata in vigore della legislazione applicabile;
- (b) le prestazioni transitorie a titolo di un regime non contributivo a favore delle persone che non possono più beneficiare delle prestazioni normali di sicurezza sociale a causa della loro età avanzata;
- (c) le prestazioni di assistenza speciale a titolo di un regime non contributivo a favore di alcune categorie di persone incapaci di guadagnarsi la vita a causa del loro stato di salute.

(3) Previo parere conforme della Commissione amministrativa prevista all'articolo 43 del presente Regolamento, ciascun Stato membro notificherà, conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 54 del presente Regolamento, ogni emendamento da apportare all'Allegato E. La notifica sarà effettuata nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di detta legislazione.

Articolo 11

(1) Salvo per quanto riguarda l'assicurazione vecchiaia-morte (pensioni) da una parte, e l'assicurazione invalidità allorchè dà luogo a ripartizione dell'onere tra gli istituti di due o più Stati membri, dall'altra, le disposizioni del presente Regolamento non possono conferire nè mantenere il diritto di beneficiare, in virtù delle legislazioni degli Stati membri, di più prestazioni della stessa natura o di più prestazioni riferentesi ad uno stesso periodo d'assicurazione o periodo equivalente.

(2) Le norme di riduzione o sospensione, previste dalla legislazione di uno Stato membro per i casi di cumulo con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi o in rapporto all'esercizio di un'occupazione, possono essere opposte al beneficiario anche se si tratti di prestazioni acquisite nell'ambito di un regime di un altro Stato membro o se si tratti di redditi ottenuti o di un'occupazione esercitata nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile ai casi in cui prestazioni della stessa natura siano acquisite in base alle disposizioni degli articoli 26 e 28 del presente Regolamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE DA APPLICARSI

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni del presente Titolo, i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 13

Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le seguenti eccezioni:

- (a) i lavoratori subordinati o assimilati residenti nel territorio di uno Stato membro, occupati nel territorio di un altro Stato membro da un'impresa che possiede nel territorio del primo uno stabilimento da cui i lavoratori dipendono normalmente, sono sottoposti alla legislazione del primo Stato, come se fossero occupati nel suo territorio, purchè la durata probabile della loro occupazione nel territorio del secondo non superi i dodici mesi; se la durata di tale occupazione si protrae oltre i dodici mesi, la legislazione del primo Stato continua ad essere loro applicata per un nuovo periodo di dodici mesi al massimo, a condizione che l'autorità competente del secondo Stato o l'organismo che esso designerà abbiano dato il proprio consenso prima della scadenza del primo periodo di dodici mesi.
- (b) i lavoratori subordinati o assimilati al servizio di un'impresa che effettua, per conto proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria sede nel territorio di uno degli Stati membri, e occupati nel territorio di uno o più Stati membri in qualità di personale viaggiante o navigante, sono sottoposti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello nel cui territorio è stabilita la sua sede una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori occupati da questa sono sottoposti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno Stato membro e vi risieda, la legislazione di tale Stato è applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio.
- (c) i lavoratori subordinati o assimilati, occupati nel territorio di uno Stato membro

da un'impresa o da una gestione che abbia la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che sia attraversata dalla frontiera comune agli Stati membri in questione, sono sottoposti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha stabilito la propria sede.

Articolo 14

(1) Le disposizioni dell'articolo 12 sono applicabili ai lavoratori subordinati o assimilati di qualsiasi nazionalità, occupati presso uffici diplomatici o consolari o al servizio personale di agenti di tali uffici.

(2) I lavoratori subordinati o assimilati di cui al paragrafo (1) del presente articolo, che sono cittadini dello Stato membro rappresentato dall'ufficio diplomatico o consolare in questione, possono optare tra la applicazione della legislazione del paese del luogo di lavoro e quella della legislazione del paese d'origine. Il diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile.

Articolo 15

Le autorità competenti di due e più Stati membri possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se ciò è nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 12 a 14 del presente Regolamento, riguardo alla legislazione applicabile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I

Malattia, Maternità

Articolo 16

Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un

lavoratore subordinato o assimilato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.

Articolo 17

(1) I lavoratori subordinati o assimilati che hanno compiuto dei periodi di assicurazione e periodi equivalenti in virtù della legislazione di uno o più Stati membri e che si recano nel territorio di un altro Stato membro, hanno diritto, per se stessi e per i propri familiari che si trovano in tale territorio, alle prestazioni previste dalla legislazione di tale Stato membro alle seguenti condizioni:

(i) essere stati atti al lavoro al loro ultimo ingresso nel territorio di detto Stato membro;

(ii) essere stati sottoposti all'assicurazione obbligatoria dopo l'ultimo ingresso in detto territorio;

(iii) soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione di detto Stato membro, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente.

Tuttavia, tale totalizzazione ha luogo soltanto se non sia trascorso un termine superiore a un mese tra la fine del periodo di assicurazione o equivalente compiuto in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore era occupato ultimamente, e l'inizio del periodo d'assicurazione dello Stato membro nel cui territorio egli si è recato.

(2) Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro secondo le quali la corresponsione delle prestazioni è subordinata a una condizione relativa all'origine dell'affezione non possono essere opposte ai lavoratori subordinati o assimilati che soddisfino alle condizioni del paragrafo (1) del presente articolo, nè ai loro familiari, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio questi ultimi risiedono.

(3) Se, nei casi previsti dal paragrafo (1) del presente articolo, il lavoratore subordinato o assimilato non soddisfa alle condizioni previste alle lettere (i), (ii), e (iii) di detto paragrafo e se tale lavoratore ha ancora diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli era assicurato ultimamente, prima del trasferimento della propria residenza, o avrebbe tale diritto se si trovasse in detto territorio, l'istituzione di tale Stato può, chiedere all'istituzione del luogo di residenza di corrispondere le prestazioni in natura secondo le modalità della legislazione applicata da quest'ultima istituzione; le prestazioni sono a carico dell'istituzione che ha fatto la richiesta.

(4) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che siano più favorevoli al lavoratore subordinato o assimilato.

Articolo 18

(1) Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, la liquidazione delle prestazioni in denaro tiene conto del salario medio corrisposto durante un certo periodo, il salario medio preso in considerazione per il calcolo di tali prestazioni è determinato in funzione dei salari accertati durante il periodo compiuto in virtù della legislazione di tale Stato membro.

(2) Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, l'ammontare delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, l'istituzione competente tiene conto, ai fini del calcolo di tali prestazioni, anche del numero dei familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la predetta istituzione.

Articolo 19

(1) Il lavoratore subordinato o assimilato, iscritto a una istituzione di uno Stato membro e residente nel territorio di detto Stato, beneficia delle prestazioni, in caso di temporanea dimora nel territorio di un altro Stato membro, se le sue condizioni di salute richiedono cure mediche immediate, ivi compreso di ricovero ospedaliero. Tale disposizione è applicabile anche al lavoratore non iscritto a detta

istituzione ma che abbia diritto alle prestazioni da parte di tale istituzione o avrebbe tale diritto se si trovasse nel territorio del primo Stato.

(2) Il lavoratore subordinato o assimilato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico di una istituzione di uno Stato membro e residente nel territorio di detto Stato, conserva tale beneficio se trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro; tuttavia, prima del trasferimento, il lavoratore deve ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente, che tiene debito conto dei motivi di tale trasferimento.

(3) Se il lavoratore subordinato o assimilato ha diritto alle prestazioni conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti, le prestazioni in natura sono corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora o di nuova residenza secondo le disposizioni della legislazione applicata da detta istituzione, in particolare per quanto concerne l'estensione e le modalità della corresponsione delle prestazioni in natura; tuttavia la durata della corresponsione di tali prestazioni è quella prevista dalla legislazione del paese competente.

(4) Se la legislazione del paese in cui si trova l'istituzione che corrisponde le prestazioni in natura prevede più regimi di assicurazione malattia-maternità, le disposizioni applicabili sono quelle concernenti gli operai dell'industria siderurgica; tuttavia se la detta legislazione comprende un regime speciale per i lavoratori delle miniere e degli stabilimenti assimilati, a tali lavoratori sono applicate le disposizioni di tale regime speciale.

(5) Nei casi previsti ai paragrafi (1) e (2) del presente articolo, la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, è subordinata — salvo in caso di assoluta urgenza — alla condizione che l'istituzione competente ne dia l'autorizzazione.

(6) Le prestazioni in denaro sono corrisposte, nei casi previsti ai paragrafi (1) e (2) del presente articolo, conformemente alla legislazione del paese competente.

(7) Le disposizioni dei paragrafi precedenti sono applicabili per analogia ai familiari in caso di dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro o allorchè essi trasferiscano la propria residenza nel territorio di uno Stato membro successivamente al verificarsi del rischio di malattia o di maternità.

(8) Non è pregiudicato il diritto alle prestazioni di cui possono beneficiare i familiari di un lavoratore previsto ai paragrafi (1) e (2) del presente articolo.

Articolo 20

(1) I familiari di un lavoratore subordinato o assimilato che:

(i) sia iscritto a una istituzione di uno degli Stati membri, o

(ii) abbia diritto a prestazioni da parte di una istituzione di uno degli Stati membri, o

(iii) avrebbe diritto a prestazioni da parte di una istituzione di uno Stato membro se risiedesse nel territorio in cui si trova detta istituzione,

beneficiano delle prestazioni in natura allorchè risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente, come se il lavoratore fosse iscritto all'istituzione del luogo di residenza o come se egli avesse diritto a prestazioni da parte di tale istituzione. L'estensione, la durata e le modalità della corresponsione di tali prestazioni sono determinate secondo le disposizioni della legislazione applicata da detta istituzione.

(2) I diritti alle prestazioni di cui al precedente paragrafo scadono allo spirare di un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'entrata del lavoratore nel territorio del nuovo paese del luogo di lavoro.

(3) Le disposizioni del paragrafo precedente non sono applicabili se il lavoratore subordinato o assimilato è occupato soltanto temporaneamente nel territorio del paese competente. La Commissione amministrativa preciserà la nozione di occupazione temporanea.

(4) Se i familiari trasferiscono la loro residenza nel territorio del paese competente, beneficiano delle prestazioni conformemente alle disposizioni della legislazione di detto paese. Tale regola è applicabile anche se i familiari abbiano già beneficiato, per lo stesso caso di malattia o di maternità, delle prestazioni corrisposte dalle istituzioni dello Stato membro nel cui territorio, essi risiedevano prima del

trasferimento; se la legislazione applicabile dall'istituzione competente prevede una durata massima per la concessione delle prestazioni, si tiene conto del periodo di corresponsione delle prestazioni effettuate immediatamente prima del trasferimento di residenza.

(5) Se i familiari di cui al paragrafo (1) del presente articolo esercitano nel paese di residenza un'attività professionale che dia loro diritto alle prestazioni in natura, le disposizioni del presente articolo non sono applicabili nei loro confronti.

Articolo 21

Nel caso in cui l'applicazione del presente capitolo facesse conseguire a un lavoratore subordinato o assimilato, o a un suo familiare, il diritto al beneficio delle prestazioni di maternità in virtù delle legislazioni di due Stati membri, all'interessato sarà applicata la legislazione in vigore nel territorio dello Stato membro in cui è avvenuta la nascita, tenendo conto, per quanto necessario, della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 22

(1) Se il titolare di pensioni o di rendite dovute in virtù della legislazione di più Stati membri risiede nel territorio di uno Stato membro in cui si trova una delle istituzioni debentrici delle sue pensioni o delle sue rendite e se ha diritto alle prestazioni in natura in virtù della legislazione di detto Stato, queste ultime sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituzione del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione del paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

(2) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno o più Stati membri risiede nel territorio di uno Stato membro in cui non si trova nessuna delle istituzioni debentrici della sua pensione o della sua rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituzione del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione del paese di residenza, a condizione che egli abbia diritto a

tali prestazioni in virtù di questa legislazione e almeno in virtù di una delle legislazioni a titolo delle quali la pensione o la rendita è dovuta.

(3) Se, nel caso del paragrafo precedente, il titolare ha diritto a una pensione o a una rendita di un solo Stato membro, le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione competente di tale Stato. Se, per contro, il titolare ha diritto a pensioni o rendita in virtù della legislazione di più Stati membri, le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il periodo di assicurazione più lungo; qualora, in base a tale regola, le prestazioni andassero a carico di più istituzioni, esse restano a carico dell'istituzione alla quale il titolare era iscritto ultimamente.

(4) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (2) del presente articolo, le disposizioni dei paragrafi (4) e (5) dell'articolo 19 del presente Regolamento sono, all'occorrenza, applicabili per analogia.

(5) Se i familiari di un titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno o più Stati membri risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese in cui risiede il titolare stesso, essi beneficiano delle prestazioni in natura come se il capo famiglia risiedesse nello stesso paese. Le disposizioni dell'articolo 20 del presente Regolamento sono loro applicabili per analogia.

(6) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, ovvero un suo familiare, beneficiano delle prestazioni in natura in caso di dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese di residenza. Dette prestazioni sono corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione. Esse sono a carico di tale istituzione se una delle istituzioni debtrici della pensione o della rendita si trova nel territorio del paese in cui il titolare o il familiare beneficia delle prestazioni in natura. Altrimenti esse restano a carico della istituzione determinata dalle disposizioni dell'ultimo periodo del paragrafo (1) o dalle disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo; in questo caso le disposizioni del paragrafo (5) dell'articolo 19 del presente Regolamento sono applicabili per analogia.

(7) Se la legislazione di uno Stato membro prevede delle trattenute di contributi a carico del titolare della pensione o della rendita per la coper-

tura delle prestazioni in natura, l'istituzione debitrice della pensione o della rendita, a carico della quale si trovano le prestazioni in natura, è autorizzata a operare dette ritenute nei casi previsti dal presente articolo.

Articolo 23

(1) Le prestazioni in natura corrisposte in virtù delle disposizioni dei paragrafi (1), (2) e (7) dell'articolo 19, del paragrafo (1) dell'articolo 20, dei paragrafi (2), (3) e (5) e dell'ultimo periodo del paragrafo (6) dell'articolo 22 del presente Regolamento formano oggetto di rimborso alle istituzioni che le hanno corrisposte.

(2) Per quanto riguarda le prestazioni in natura corrisposte nei casi previsti all'articolo 19, ai paragrafi (2) e (3) e all'ultimo periodo del paragrafo (6) dell'articolo 22, l'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'ammontare di dette prestazioni.

(3) Per quanto riguarda le prestazioni in natura corrisposte ai familiari previsti al paragrafo (1) dell'articolo 20 e al paragrafo (5) dell'articolo 22, l'istituzione competente è tenuta a rimborsare importi equivalenti ai 3/4 delle spese relative a dette prestazioni.

(4) Il rimborso è determinato ed effettuato secondo le modalità da stabilirsi dalla Commissione amministrativa.

(5) Le autorità competenti di due o più Stati membri possono convenire, specialmente a scopo di semplificazione, che non sarà effettuato alcun rimborso tra le istituzioni dei propri paesi.

Capitolo 2

Invalidità

Articolo 24

(1) Le prestazioni alle quali un assicurato ha diritto sono liquidate conformemente alle disposizioni dei seguenti articoli, a seconda che l'assicurato abbia compiuto dei periodi:

- (a) esclusivamente in virtù di legislazioni del tipo A in base alle quali le prestazioni in

caso di invalidità sono calcolate, in linea di principio, indipendentemente dalla durata dei periodi compiuti,

- (b) esclusivamente in virtù di legislazioni del tipo B, in base alle quali le prestazioni in caso di invalidità sono calcolate, in linea di principio, sulla base della durata dei periodi compiuti,
 - (c) in virtù delle legislazioni del tipo A e del tipo B.
- (2) L'Allegato F al presente Regolamento precisa, per quanto concerne ciascuno Stato membro, le legislazioni del tipo A e quelle del tipo B che sono in vigore su tutto o su parte del suo territorio alla data dell'adozione del presente Regolamento. Ciascuno Stato membro notificherà, conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 54 del presente Regolamento, gli eventuali emendamenti da apportare all'Allegato F a seguito di una nuova legislazione. Tale notifica sarà effettuata nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di detta legislazione.

Articolo 25

Nei casi previsti alla lettera (a) del paragrafo (1) dell'articolo 24, le convenzioni di sicurezza sociale possono contenere disposizioni particolari diverse dalle regole stabilite all'articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 26

- (1) Nei casi diversi da quelli previsti all'articolo 25 del presente Regolamento, sono applicabili per analogia le disposizioni del successivo capitolo 3.
- (2) Se, in uno Stato membro, l'assicurazione invalidità è entrata in vigore successivamente all'assicurazione vecchiaia, i periodi di assicurazione vecchiaia e i periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione di detto Stato membro sono considerati fittiziamente come periodi compiuti nell'assicurazione invalidità dello stesso paese, qualora si tratti di periodi compiuti prima ovvero dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione invalidità.
- (3) Se, dopo sospensione della pensione o dell'indennità d'invalidità, l'assicurato ricupera il proprio diritto, la corresponsione delle prestazioni

è ripresa dall'organismo debitore della pensione o dell'indennità primieramente attribuita. Se, dopo soppressione della pensione o dell'indennità di invalidità, lo stato dell'assicurato giustifica la concessione di una pensione o di un'indennità d'invalidità, queste sono liquidate secondo le regole che sarebbero state applicabili qualora nessuna pensione o indennità fosse stata concessa anteriormente.

(4) Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, l'ammontare della prestazione varia con il numero dei familiari, l'istituzione che determina tale prestazione tiene conto, ai fini del suo calcolo, anche del numero dei familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.

(5) La prestazione è trasformata all'occorrenza in pensioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione in virtù della quale è stata attribuita e conformemente alle disposizioni del successivo capitolo 3.

Capitolo 3

Vecchiaia e morte (Pensioni)

Articolo 27

- (1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.
- (2) Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti in virtù dei regimi corrispondenti degli altri Stati membri e i periodi compiuti nella stessa professione in virtù di altri regimi di detti Stati membri. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non

soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale di tali Stati membri.

Articolo 28

(1) Le prestazioni che un assicurato previsto all'articolo 27 del presente Regolamento o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni degli Stati membri secondo le quali l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione o periodi equivalenti, sono liquidate nel modo seguente:

- (a) l'istituzione di ciascuno Stato membro determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente;
- (b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera (a), detta istituzione determina l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituzione stabilisce l'ammontare dovuto al prorata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione prima della realizzazione del rischio in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati prima della realizzazione del rischio; tale ammontare costituisce la prestazione dovuta all'interessato dall'istituzione di cui trattasi;
- (c) se risulta dalla legislazione di uno degli Stati membri che il calcolo delle prestazioni è basato su un salario medio, un contributo medio, o una maggiorazione media, o sul rapporto esistito, durante i periodi di contribuzione compiuti, tra il salario lordo del-

l'interessato e la media dei salari lordi di tutti gli assicurati ad eccezione degli apprendisti, tali medie o cifre proporzionali sono determinate, per il calcolo delle prestazioni a carico della istituzione di tale Stato, tenuto conto dei soli periodi d'assicurazione e periodi assimilati compiuti in virtù della legislazione di detto Stato membro, o tenuto conto del salario lordo dell'interessato per tali periodi. Se, secondo la legislazione di uno degli Stati membri, le prestazioni sono calcolate in rapporto all'ammontare dei salari maturati o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi d'assicurazione compiuti in virtù dei regimi degli altri Stati membri, sono presi in considerazione dall'istituzione che determina le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtù del proprio regime. In ogni legislazione si prendono in considerazione le regole di rivalutazione, fatte salve le modalità che potranno essere stabilite da un regolamento successivo per evitare doppie rivalutazioni;

- (d) se, in base alla legislazione di uno Stato membro, l'ammontare della prestazione varia con il numero dei familiari, l'istituzione che determina tale prestazione tiene conto, ai fini del suo calcolo, anche del numero dei familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione;
- (e) se l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente, non soddisfa a un dato momento alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni che gli sono applicabili, ma soddisfa solamente alle condizioni di una o più di esse, l'ammontare della prestazione è determinato conformemente alle disposizioni della lettera (b) del presente paragrafo; tuttavia, se il diritto è così conseguito nei confronti di almeno due legislazioni e se non è necessario far ricorso ai periodi compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono presi in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della lettera (b) del presente paragrafo;

- (f) se l'interessato non soddisfa, a un dato momento, alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni che gli sono applicabili, ma soddisfa alle condizioni di una sola di esse, senza che sia necessario far ricorso ai periodi compiuti sotto una o più delle altre legislazioni, l'ammontare della prestazione è determinato in virtù della sola legislazione nei cui confronti il diritto è conseguito e tenuto conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione;
- (g) nei casi previsti alle lettere (e) e (f) del presente paragrafo le prestazioni già liquidate sono rivedute conformemente alle disposizioni della lettera (b) del presente paragrafo man mano che siano soddisfatte le condizioni prescritte da una o più delle altre legislazioni, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente.
- (2) Un regolamento successivo stabilirà le modalità di applicazione del paragrafo (1) del presente articolo, in particolare quelle relative al mantenimento dei diritti del beneficiario di una pensione, concessa in virtù di una legislazione, nei confronti di un'altra legislazione per la quale i diritti non sono ancora conseguiti.
- (3) Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato ha diritto, indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 27, per i soli periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di uno Stato membro è superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo, egli ha diritto, verso l'istituzione di tale Stato, ad un supplemento pari alla differenza. Se l'interessato ha diritto a supplementi verso istituzioni di due o più Stati membri, egli beneficia soltanto del supplemento più elevato. L'onere di tale supplemento è ripartito tra le istituzioni di detti Stati, tenendo conto dei supplementi che ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere; le modalità di tale ripartizione saranno stabilite con regolamento successivo.
- (4) Fatto salvo il disposto della lettera (f) del paragrafo (1) del presente articolo, gli interessati che possono avvalersi delle disposizioni del presente capitolo non hanno diritto al beneficio di una pen-

sione in virtù delle sole disposizioni della legislazione di uno Stato membro.

Capitolo 4

Infortunati sul lavoro e malattie professionali

Articolo 29

- (1) Ogni lavoratore subordinato o assimilato che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale
- (a) o nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del paese competente,
- (b) o nel territorio del paese competente,
- (i) e che trasferisca la propria residenza sul territorio di un altro Stato membro;
- (ii) o il cui stato, in caso di temporanea dimora in tale territorio, presenti immediata necessità di cure mediche, ivi compreso il ricovero ospedaliero,
- beneficia, a carico dell'istituzione competente, delle prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza. In caso di trasferimento di residenza il lavoratore deve prima del trasferimento ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente, che tiene debito conto dei motivi di tale trasferimento.
- (2) Per quanto riguarda l'estensione, la durata e le modalità della corresponsione delle prestazioni in natura nei casi previsti al paragrafo precedente, le disposizioni dei paragrafi (3), (4) e (5) dell'articolo 19 del presente Regolamento sono applicabili per analogia.
- (3) Nel caso in cui nel territorio dello Stato membro dove il lavoratore si trova non esista un'assicurazione infortuni sul lavoro o malattie professionali o se tale assicurazione esista ma non preveda istituzioni per la corresponsione delle prestazioni in natura, queste sono corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza competente per la corresponsione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

(4) Se una legislazione subordina la completa gratuità delle prestazioni in natura alla utilizzazione da parte del beneficiario, del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura corrisposte conformemente ai paragrafi precedenti del presente articolo sono considerate corrisposte da tale servizio medico.

(5) Se il regime di risarcimento degli infortuni sul lavoro del paese competente non ha carattere di assicurazione obbligatoria, la corresponsione delle prestazioni in natura, secondo le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, è considerata effettuata su richiesta dell'istituzione competente.

(6) Le prestazioni in natura corrisposte nei casi previsti al paragrafo (1) del presente articolo formano oggetto di rimborso alle istituzioni che le hanno corrisposte, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (2), (4) e (5) dell'articolo 23 del presente Regolamento.

(7) Nei casi previsti al paragrafo (1) del presente articolo, le prestazioni in denaro sono corrisposte a carico dell'istituzione competente in conformità della legislazione ad essa applicabile e secondo le modalità da stabilirsi eventualmente, di comune accordo, dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 30

(1) Se, per valutare il grado di incapacità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rispetto alla legislazione di uno Stato membro, tale legislazione prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente siano presi in considerazione, lo sono anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro come se si fossero verificati sotto la legislazione del primo Stato membro.

(2) Per quanto riguarda le prestazioni in denaro sono applicabili le disposizioni dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Articolo 31

Un regolamento successivo determinerà, tenuto conto del principio stabilito nel paragrafo (1) del-

l'articolo 11 del presente Regolamento, l'istituzione a carico della quale saranno attribuite le prestazioni, nei casi in cui:

- (a) una persona che abbia ottenuto il risarcimento di una malattia professionale da parte dell'istituzione competente di uno degli Stati membri faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù della legislazione di un altro Stato membro,
- (b) si tratta di una malattia professionale suscettibile di essere risarcita in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri.

Capitolo 5

Assegni in caso di morte

Articolo 32

(1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto agli assegni di morte previsti dalle legislazioni diverse da quelle relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, quando un lavoratore subordinato o assimilato è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.

(2) Se un lavoratore subordinato o assimilato sottoposto alla legislazione di uno Stato membro o un titolare di una pensione o di una rendita o un suo familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese competente, il decesso si considera avvenuto nel territorio di tale paese.

(3) L'istituzione competente assume a proprio carico l'assegno in caso di morte anche se il beneficiario si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese competente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) del presente articolo sono ugualmente applicabili ai casi in cui il decesso si verifichi a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Capitolo 6

Disoccupazione*Articolo 33*

(1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando il lavoratore subordinato o assimilato è stato sottoposto succesivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono.

(2) Se la legislazione di uno Stato membro concernente un regime contributivo subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi d'assicurazione o di periodi equivalenti, l'istituzione competente riconosce come tali, per quanto necessario, i periodi di occupazione e i periodi equivalenti compiuti nel territorio di altri Stati membri che non abbiano un regime contributivo, alla condizione che tali periodi di occupazione e equivalenti sarebbero stati considerati come periodi di assicurazione o equivalenti se i lavoratori li avessero compiuti nel territorio del primo Stato.

(3) Se la legislazione di uno degli Stati membri concernente un regime non contributivo subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi d'occupazione o di periodi equivalenti o di periodi di residenza, l'istituzione competente ammette, per quanto necessario, i periodi di occupazione e i periodi equivalenti compiuti nel territorio di altri Stati membri, come se si trattasse di periodi d'occupazione o di periodi equivalenti o di periodi di residenza compiuti in virtù della legislazione del primo Stato.

(4) Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo si applicano soltanto a condizione che il lavoratore sia stato occupato nel paese la cui legislazione gli è applicabile dopo il suo ultimo ingresso nel territorio di tale paese.

(5) Se un lavoratore subordinato o assimilato trasferisce la propria residenza dal territorio di uno degli Stati membri in quello di un altro Stato,

che abbia un regime non contributivo, non può essergli richiesto, per la concessione di alcune prestazioni, il compimento di un periodo di residenza più lungo di quello richiesto ai cittadini del secondo Stato che trasferiscano la propria residenza all'interno stesso del paese in questione.

Articolo 34

(1) Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, l'ammontare della prestazione varia con l'ammontare del salario precedente, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, per il calcolo della prestazione e per quanto necessario, in sostituzione del salario effettivo percepito dall'interessato per un'occupazione esercitata nel territorio di un altro Stato membro, del salario usuale nel luogo di residenza del disoccupato per un'occupazione analoga o equivalente.

(2) Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, l'ammontare della prestazione varia con il numero dei familiari, anche se non conviventi, l'istituzione competente tiene conto, per il calcolo della prestazione, anche del numero dei familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la suddetta istituzione.

Articolo 35

(1) Un disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro o del presente Regolamento, trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro conserva tale diritto, durante un periodo massimo non superiore al più breve dei termini seguenti:

- (a) quattro mesi a decorrere dalla data del trasferimento della residenza;
- (b) cinque mesi a decorrere dalla data del conseguimento del diritto alle prestazioni;
- (c) il periodo durante il quale avrebbe diritto alle prestazioni in base alla legislazione del paese dell'ultima occupazione.

(2) Il mantenimento del diritto alle prestazioni previsto al paragrafo precedente è subordinato al-

l'autorizzazione che deve essere concessa, di comune accordo, dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo della nuova residenza del disoccupato. Detta autorizzazione non può essere rifiutata se il disoccupato ha trasferito la propria residenza per recarsi nel paese di cui è cittadino o nel quale aveva risieduto per un periodo di almeno tre mesi immediatamente prima dell'inizio della sua ultima occupazione, o nel quale la sua famiglia risiede da almeno tre mesi. Detta autorizzazione non può inoltre essere rifiutata se il disoccupato ha trasferito la sua residenza per altri motivi che saranno determinati dalla Commissione amministrativa, in particolare l'offerta di una occupazione che risponda alle condizioni definite da detta Commissione per evitare abusi.

(3) Le prestazioni alle quali il disoccupato ha diritto in virtù delle disposizioni del presente articolo gli sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione applicata da detta istituzione.

(4) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle prestazioni che potrebbero essere all'occorrenza attribuite al disoccupato volontario o al lavoratore licenziato per giusti motivi di rescissione del contratto di lavoro e in tutti i casi in cui il lavoratore sia stato occupato meno di tre mesi nel territorio del paese di cui trattasi.

(5) Finchè il disoccupato può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, egli non ha diritto agli assegni di disoccupazione che potrebbero essergli attribuiti da una qualunque disposizione della legislazione del paese di residenza.

Articolo 36

(1) L'applicazione dell'articolo 33 paragrafi (2) e (3) e dell'articolo 35 è limitata ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, conformemente all'Allegato C del presente Regolamento.

(2) Tale limitazione comporta, da parte degli altri Stati membri, la stessa limitazione verso i cittadini degli Stati membri indicati nell'Allegato C, nonché verso gli apolidi e i rifugiati residenti nel territorio di questi.

(3) Tale limitazione può essere in qualsiasi momento annullata mediante notifica da farsi conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) del-

l'articolo 54 del presente Regolamento. Tale notifica ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo al mese nel corso del quale è stata ricevuta; tuttavia i diritti alle prestazioni già maturati non subiscono alcuna modifica qualora la disoccupazione sia cominciata prima di tale giorno.

Articolo 37

(1) Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione previste all'articolo 35 del presente Regolamento, l'istituzione del paese dell'ultima occupazione è tenuta a rimborsare all'istituzione che le ha corrisposte una somma pari all' 85 % dell'ammontare effettivo di dette prestazioni.

(2) La percentuale prevista al paragrafo (1) del presente articolo può essere modificata di comune accordo tra due Stati membri.

(3) In deroga al paragrafo (1) del presente articolo e a titolo transitorio, la percentuale del rimborso è pari al:

- 60 per cento per i primi cinque anni che seguono l'entrata in vigore del presente Regolamento,
- 70 per cento per i cinque anni successivi

dell'ammontare della prestazione prevista dalla legislazione di ciascuno degli Stati membri citati nell'Allegato C. Durante tali periodi, l'ammontare della prestazione corrisposta al disoccupato è pari:

- all'ammontare rimborsabile da parte dell'istituzione del paese di ultima occupazione e
- ad un supplemento pari all'eventuale differenza tra l'ammontare della prestazione al quale l'interessato avrebbe diritto in virtù della legislazione del paese della sua nuova residenza, se la sua ultima occupazione aveva avuto luogo nel territorio di detto paese, e l'ammontare rimborsabile da parte dell'istituzione del paese di ultima occupazione. Questo supplemento è a carico dell'istituzione del paese della nuova residenza.

Le disposizioni dell'articolo 34 del presente Regolamento sono applicabili, per analogia, al calcolo della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto conformemente alle disposizioni della legislazione del paese di sua nuova residenza.

(4) L'applicazione del paragrafo precedente implica, nei confronti dei cittadini dello Stato membro citato nell'Allegato C, nonché degli apolidi e dei rifugiati residenti nel territorio di detto Stato, la medesima regolamentazione del rimborso da parte degli altri Stati membri.

(5) Per quanto riguarda la revoca della deroga di cui al paragrafo (3) del presente articolo, il paragrafo (3) dell'articolo 36 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

Articolo 38

Ai fini dei rimborsi previsti nell'articolo 37, sono applicabili per analogia i paragrafi (4) e (5) dell'articolo 23 del presente Regolamento.

Capitolo 7

Assegni familiari

Articolo 39

Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisto del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di occupazione, d'attività professionale o di periodi equivalenti, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, per quanto necessario, di tutti i periodi compiuti nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

Articolo 40

(1) Un lavoratore subordinato o assimilato, occupato nel territorio di uno Stato membro e che abbia dei figli residenti o allevati nel territorio di un altro Stato membro ha diritto, per detti figli, agli assegni familiari secondo le disposizioni della legislazione del primo Stato, fino a concorrenza dell'ammontare degli assegni attribuiti dalla legislazione del secondo Stato.

(2) Il raffronto degli importi degli assegni familiari secondo le due legislazioni previste al paragrafo precedente è effettuato per l'insieme dei figli appartenenti allo stesso capo famiglia. Se la legislazione

del paese in cui i figli risiedono o sono allevati prevede misure differenti per diverse categorie di lavoratori, si tiene conto delle misure che sarebbero applicabili al lavoratore se la sua occupazione avesse luogo nel territorio di detto paese.

(3) Nei limiti stabiliti dalla legislazione applicabile, il termine «figli», ai sensi del presente articolo, designa:

(a) i figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi e i nipoti ex avo orfani, del lavoratore;

(b) i figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi o i nipoti ex avo orfani, del coniuge del lavoratore, a condizione che essi vivano nella casa del lavoratore nel paese in cui risiede la sua famiglia.

(4) Gli assegni familiari previsti al paragrafo (1) del presente articolo sono corrisposti in base ai periodi di occupazione e ai periodi equivalenti.

(5) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 20 del presente Regolamento sono applicabili per analogia.

Articolo 41

(1) Anche nel caso in cui non si applichino le disposizioni della lettera (e) del paragrafo (2) dell'articolo 6, quelle dell'articolo 40 del presente Regolamento non pregiudicano le disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per quanto le dette disposizioni attribuiscono importi di assegni familiari superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 40. Tuttavia, se un paese competente vincolato da tale convenzione bilaterale aumenta, successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, gli importi degli assegni familiari, tali aumenti saranno applicabili solo a seguito di un comune accordo tra gli Stati membri in questione.

(2) Le disposizioni dell'articolo 40 del presente Regolamento non pregiudicano le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro che siano più favorevoli al lavoratore in questione.

Articolo 42

(1) Se la legislazione del paese competente prevede, in caso di morte del capo-famiglia, degli assegni familiari a favore dei figli, hanno diritto a tali assegni anche i figli che risiedono o sono allevati nel territorio di un altro Stato membro, sino a concorrenza dell'ammontare totale degli assegni familiari e delle pensioni per gli orfani previsti dalla legislazione del secondo Stato ovvero, se tale legislazione prevede soltanto una di queste prestazioni, sino a concorrenza dell'ammontare di tale prestazione. Se la legislazione del paese competente prevede nel caso suddetto contemporaneamente gli assegni familiari e le pensioni per gli orfani, sarà preso in considerazione l'ammontare totale di tali prestazioni per determinare in che misura gli assegni familiari saranno trasferibili.

(2) Se la legislazione del paese competente prevede degli assegni familiari per i beneficiari di una pensione o di una rendita, hanno diritto a tali assegni anche i beneficiari di una pensione o di una rendita che risiedono nel territorio di un altro Stato membro sino a concorrenza dell'ammontare totale degli assegni familiari e degli aumenti o supplementi di pensione o di rendita per i figli, previsti dalla legislazione del secondo Stato, ovvero, se tale legislazione prevede soltanto una di queste categorie di prestazioni, fino a concorrenza dell'ammontare della prestazione di tale categoria.

(3) Nei casi previsti dai paragrafi precedenti le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 40 e quelle dell'articolo 41 del presente Regolamento sono applicabili per analogia. Tuttavia gli assegni sono corrisposti soltanto per un periodo non superiore a trenta mesi dal decesso del capo-famiglia nel caso contemplato al paragrafo (1), e nel caso di cui al paragrafo (2), dal momento da cui ha decorrenza la pensione o la rendita.

Capitolo 8**Commissione amministrativa***Articolo 43*

Sarà istituita una Commissione amministrativa incaricata di:

(a) regolare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente Regolamento, degli ulte-

riori regolamenti o di ogni altro accordo che interverrà nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate, di ricorrere alle procedure e alle giurisdizioni previste nelle legislazioni degli Stati membri, nel presente Regolamento e nel Trattato;

(b) effettuare tutte le traduzioni connesse all'applicazione del presente Regolamento, su richiesta delle autorità e degli organismi competenti di uno Stato membro, e particolarmente le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente Regolamento;

(c) promuovere e rafforzare la collaborazione in materia di sicurezza sociale specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale d'interesse comune;

(d) effettuare, mediante compensazione, il pagamento dei rimborsi tra le istituzioni interessate degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, del paragrafo (6) dell'articolo 29 e dell'articolo 37 del presente Regolamento, a meno che le autorità competenti di due o più Stati membri non si mettano d'accordo per una liquidazione diretta del rimborso tra le istituzioni interessate; nonchè, conformemente alle disposizioni dell'ulteriore regolamento che fisserà le modalità d'applicazione del presente Regolamento, per gli Stati membri le cui autorità competenti vi abbiano convenuto, ricercare presso le autorità e le istituzioni degli Stati membri in questione gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti che si riferiscono agli oneri rispettivi delle istituzioni degli Stati membri e liquidare i conti annuali tra tali istituzioni;

(e) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in base alle disposizioni del presente Regolamento e di regolamenti ulteriori o di ogni altro accordo che interverrà nel quadro di essi;

(f) fare delle proposte alla Commissione della Comunità Economica Europea in vista di una revisione del presente Regolamento e dei regolamenti ulteriori.

Articolo 44

(1) La Commissione amministrativa sarà composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Sono inoltre chiamati a partecipare alle sedute della Commissione amministrativa con voto consultivo, un rappresentante della Commissione della Comunità Economica Europea e un rappresentante dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. La Commissione amministrativa si varrà dell'assistenza tecnica dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, nell'ambito degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità Economica Europea e l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

(2) Lo Statuto della Commissione amministrativa sarà stabilito dai suoi membri di comune accordo. Le decisioni sulle questioni d'interpretazione previste alla lettera (a) dell'articolo precedente possono essere adottate soltanto all'unanimità dei membri. Esse saranno oggetto della pubblicità necessaria.

(3) L'organo incaricato di assicurare il Segretariato della Commissione amministrativa sarà designato dal Consiglio.

*TITOLO IV**DISPOSIZIONI VARIE**Articolo 45*

- (1) Le Autorità competenti degli Stati membri:
- (a) si comunicheranno tutte le informazioni concernenti le disposizioni prese per l'applicazione del presente Regolamento;
 - (b) si comunicheranno tutte le informazioni concernenti le modificazioni delle loro legislazioni suscettibili di influire sull'applicazione del presente Regolamento.
- (2) Per l'applicazione del presente Regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si presteranno assistenza e agiranno come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione.

La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, di massima, gratuita; tuttavia le autorità competenti degli Stati membri potranno concordare il rimborso di alcune spese.

(3) Le istituzioni e le autorità di ciascuno degli Stati membri possono, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

(4) Le istituzioni e le autorità di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati sol perchè redatti nella lingua ufficiale di un altro Stato membro.

Articolo 46

(1) Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente Regolamento.

(2) Tutti gli atti, documenti e carte di qualsiasi specie, da produrre per l'esecuzione del presente Regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 47

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato membro, avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorità, una istituzione o un altro organismo di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un'autorità, una istituzione o un altro organismo corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso l'autorità, l'istituzione o l'organismo così investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente del primo Stato o direttamente tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 48

(1) Le istituzioni di uno Stato membro che in virtù del presente Regolamento sono debentrici di somme nei confronti di istituzioni o di persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, possono effettuare validamente il versamento nella valuta del primo Stato.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 106 del Trattato, i trasferimenti di somme derivanti dall'esecuzione del presente Regolamento avranno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra due o più Stati membri al momento del trasferimento; nel caso in cui tra due Stati membri non siano in vigore simili accordi, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

Articolo 49

Ogni controversia che sorgesse tra due o più Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento dovrà, prima di qualsiasi ricorso alla Corte di Giustizia, formare oggetto di negoziati diretti tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Se uno degli Stati membri interessati ritiene che si tratti di una questione di principio riguardante l'insieme degli Stati membri, prima di qualsiasi ricorso alla Corte di Giustizia, la controversia verrà sottoposta alla Commissione amministrativa che si pronuncerà all'unanimità.

Articolo 50

Gli allegati di cui alla lettera (a) dell'articolo 1, al paragrafo (1) dell'articolo 3, al paragrafo (4) dell'articolo 4, alla lettera (e) del paragrafo (2) dell'articolo 6, al paragrafo (2) dell'articolo 10, al paragrafo (2) dell'articolo 24, al paragrafo (1) dell'articolo 36 e al paragrafo (3) dell'articolo 37 del presente Regolamento, nonché le modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri, riprodotte nell'allegato G, ivi compresi gli emendamenti o le modifiche eventualmente apportati a tali allegati, fanno parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 51

Il recupero dei contributi dovuti a una istituzione di uno degli Stati membri può effettuarsi sul terri-

torio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi dovuti a una istituzione corrispondente di questo secondo Stato. L'applicazione della presente disposizione sarà regolata con accordi bilaterali che potranno anche concernere la procedura giudiziaria del recupero dei contributi.

Articolo 52

Se una persona che beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito sul territorio di un altro Stato ha, sul territorio di questo secondo Stato, il diritto di chiedere a un terzo la riparazione del danno, gli eventuali diritti della istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente:

- (a) quando l'istituzione debitrice è surrogata in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale surrogazione;
- (b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

L'applicazione di tali disposizioni sarà regolata con accordi bilaterali.

*TITOLO V**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 53*

(1) Il presente Regolamento non fa conseguire alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo precedente alla data della sua entrata in vigore.

(2) Ogni periodo d'assicurazione o periodo equivalente, nonché all'occorrenza ogni periodo d'occupazione o periodo equivalente, ovvero ogni periodo

di residenza compiuto in virtù della legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, è preso in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni che è sia conseguito in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

(3) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, una prestazione è dovuta in virtù del presente Regolamento anche se si riferisce ad un evento precedente alla data della sua entrata in vigore. A tale effetto, ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato o in rapporto alla sua residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, sarà, a richiesta dell'interessato, liquidata o ristabilita a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

(4) I diritti degli interessati che abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere riveduti su loro richiesta. La revisione avrà l'effetto di attribuire ai beneficiari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli stessi diritti che sarebbero stati attribuiti se il Regolamento fosse stato in vigore al momento della liquidazione. La richiesta di revisione deve essere presentata nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

(5) Relativamente ai diritti derivanti dall'applicazione dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, non possono essere opposte agli interessati le disposizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri che concernono la decadenza o la prescrizione dei diritti, se la domanda prevista ai paragrafi (3) e (4) del presente articolo è presentata nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, il diritto alle prestazioni che non sia decaduto o prescritto è acquisito a decorrere dalla data della domanda, a meno che disposizioni più favorevoli della legislazione di uno Stato membro siano applicabili.

(6) Il termine di cui all'articolo 20, paragrafo (2), e richiamato dal paragrafo (5) dell'articolo 40 del presente Regolamento decorre dall'entrata in vigore di quest'ultimo per i lavoratori che sono occupati a tale data.

(7) Per i lavoratori italiani occupati in Francia alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le autorità competenti italiane e francesi regoleranno, di comune accordo, le modalità di adattamento delle disposizioni del paragrafo (5) dell'articolo 40 del presente Regolamento, per quanto esse si riferiscono al paragrafo (2) dell'articolo 20, alla situazione derivante da accordi precedenti.

(8) Fino all'entrata in vigore del Regolamento previsto al paragrafo (6) dell'articolo 4 del presente Regolamento, restano applicabili le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale esistenti per quanto concerne la gente di mare.

Articolo 54

(1) Le notifiche da effettuare in applicazione delle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 3, del paragrafo (3) dell'articolo 6, del paragrafo (2) dell'articolo 7, del paragrafo (3) dell'articolo 10, del paragrafo (2) dell'articolo 24, e del paragrafo (3) dell'articolo 36 del presente Regolamento saranno indirizzate al Presidente del Consiglio della Comunità Economica Europea.

(2) Il Presidente del Consiglio notificherà alla Commissione della Comunità Economica Europea all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbono e dell'Acciaio e agli Stati membri, ogni notifica ricevuta in applicazione del paragrafo (1) del presente articolo.

Articolo 55

Un regolamento fisserà le modalità d'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 56

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 1958.

Tuttavia, le disposizioni degli articoli 43 e 44 entreranno in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1958

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ERHARD

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma (a) del Regolamento)

Definizione dei territori e dei cittadini ai quali si applica il Regolamento

BELGIO

- Territorio:* Il territorio del Belgio in Europa.
Cittadini: Le persone che possiedono la nazionalità belga.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

- Territorio:* Sfera d'applicazione della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
Cittadini: I tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

FRANCIA

- Territorio:* La Francia metropolitana, l'Algeria e i dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione).
Cittadini: Le persone di nazionalità francese ed i cittadini dell'Unione Francese (prescindendo dagli Stati associati).

ITALIA

- Territorio:* Il territorio italiano.
Cittadini: Le persone di nazionalità italiana.

LUSSEMBURGO

- Territorio:* Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
Cittadini: Le persone di nazionalità lussemburghese.

PAESI BASSI

- Territorio:* Il territorio europeo del Regno.
Cittadini: Le persone di nazionalità olandese.
-

ALLEGATO B

(Articolo 3, paragrafo (1) del Regolamento)

Legislazioni alle quali si applica il Regolamento

BELGIO

Legislazioni concernenti:

- a) l'assicurazione malattia-invalidità degli operai, degli impiegati, dei minatori ed assimilati;
- b) la pensione di ritiro e di sopravvivenza degli operai, degli impiegati e dei minatori ed assimilati;
- c) il risarcimento dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e da malattie professionali ivi comprese le disposizioni in forza delle quali sono maggiorate le indennità di risarcimento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- d) l'organizzazione per il mantenimento dei disoccupati involontari;
- e) gli assegni familiari dei lavoratori subordinati.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Legislazioni concernenti:

- a) l'assicurazione malattia;
- b) l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- c) l'assicurazione pensione degli operai;
- d) l'assicurazione pensione degli impiegati;
- e) l'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere e, per la Sarre, l'assicurazione pensione nella siderurgia;
- f) l'assicurazione disoccupazione e l'assistenza disoccupazione;
- g) gli assegni familiari dei lavoratori subordinati.

FRANCIA

Legislazioni applicabili nella Francia metropolitana, in Algeria e nei dipartimenti d'oltremare concernenti:

- a) l'organizzazione della sicurezza sociale;
- b) le disposizioni generali che fissano il regime delle assicurazioni sociali applicabili agli assicurati delle professioni non agricole;
- c) le disposizioni delle assicurazioni sociali applicabili ai lavoratori subordinati ed assimilati delle professioni agricole;
- d) le prestazioni familiari (ad eccezione delle disposizioni concernenti il premio di maternità);
- e) la prevenzione e il risarcimento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

- f) i regimi speciali di sicurezza sociale, in particolare il regime relativo alla sicurezza sociale nelle miniere;
- g) l'assegno ai vecchi lavoratori subordinati;
- h) il sussidio per i disoccupati.

ITALIA

Legislazioni concernenti:

- a) l'assicurazione malattie;
- b) l'assicurazione tubercolosi;
- c) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per quanto concerne le prestazioni delle istituzioni di assicurazione sociale;
- d) l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- e) l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
- f) l'assicurazione disoccupazione involontaria ivi compresi i sussidi straordinari;
- g) gli assegni familiari;
- h) i regimi speciali di assicurazione sociale stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernenti rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni sopra elencate.

LUSSEMBURGO

Legislazioni concernenti:

- a) l'assicurazione malattia degli operai e degli impiegati;
- b) l'assicurazione infortuni del lavoro e malattie professionali;
- c) le indennità di disoccupazione;
- d) gli assegni familiari dei lavoratori subordinati (ad eccezione dei premi di natalità);
- e) le assicurazioni pensioni degli operai e degli impiegati privati;
- f) l'assicurazione supplementare dei lavoratori delle miniere e degli operai metallurgici.

PAESI BASSI

Legislazioni concernenti:

- a) l'assicurazione malattia (prestazioni in denaro ed in natura in caso di malattia e di maternità);
- b) l'assicurazione invalidità, ivi comprese le maggiorazioni delle rendite;
- c) l'assicurazione vecchiaia per i lavoratori subordinati;
- d) l'assicurazione vecchiaia generale;
- e) l'assicurazione morte prematura, ivi comprese le maggiorazioni;
- f) l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le maggiorazioni delle rendite;

- g) l'assicurazione disoccupazione;
- h) gli assegni familiari (lavoratori subordinati, beneficiari di rendite);
- i) l'assicurazione malattia dei lavoratori delle miniere (prestazioni in denaro e in natura in caso di malattia e di maternità);
- j) il regime delle pensioni dei lavoratori delle miniere;
- k) gli assegni familiari dei lavoratori delle miniere.

ALLEGATO C

(Articolo 4, paragrafo (4), articolo 36, paragrafo (1) e articolo 37, paragrafo (3), del Regolamento)

Limitazione dell'applicazione di talune disposizioni del Regolamento

1. *Articolo 4, paragrafo (4)*

FRANCIA

- a) Le disposizioni del Titolo III, capitolo 6 (disoccupazione) non sono applicabili ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori stagionali.
- b) Le disposizioni degli articoli 19, 20, 40, 41 e 42 non sono applicabili ai lavoratori stagionali.

2. *Articolo 36, paragrafo (1)*

FRANCIA

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafi (2) e (3), e dell'articolo 35 è limitata ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, senza che alcuna disposizione del presente Regolamento possa essere interpretata nel senso dell'estensione di tale campo d'applicazione.

LUSSEMBURGO

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafi (2) e (3) e dell'articolo 35 è limitata ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio.

3. *Articolo 37, paragrafo (3)*

La deroga prevista dall'articolo 37, paragrafo (3), è applicata dalla Francia e dai Paesi Bassi.

ALLEGATO D

(Articolo 6, paragrafo (2), lettera (e) del Regolamento)

Disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale cui non portano pregiudizio le disposizioni del Regolamento

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Per quanto le disposizioni degli Accordi complementari comprese nel presente Allegato prevedano dei richiami alle disposizioni della Convenzione generale in questione, tali richiami sono sostituiti da richiami alle disposizioni corrispondenti del Regolamento.
2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurezza sociale, di cui talune disposizioni sono indicate nel presente Allegato, è mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.

BELGIO — REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. Le disposizioni degli articoli 4, paragrafi (1) e (2); 6, paragrafo (2); 7; 10; 21, paragrafo (4); 22, paragrafo (4) (in collegamento con l'articolo 28 e l'articolo 32); 36; 37 e 51 della Convenzione generale del 7 dicembre 1957.
2. Le disposizioni dell'Accordo complementare n° 2 del 7 dicembre 1957 concernente la sicurezza sociale per i lavoratori delle miniere.
3. Le disposizioni dell'Accordo complementare n° 3 concernente il pagamento delle pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione generale.
4. Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 del Protocollo finale della Convenzione generale.
5. Le disposizioni della Convenzione speciale del 7 dicembre 1957 sull'assicurazione disoccupazione come anche le disposizioni del Protocollo finale.

BELGIO — FRANCIA

1. Le disposizioni del capitolo 2 — Assicurazione invalidità —, del Titolo II e dell'articolo 20 della Convenzione generale del 17 gennaio 1948.
2. Le disposizioni dell'Accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla Convenzione generale (lavoratori delle miniere e degli stabilimenti assimilati), ad eccezione dell'articolo 8, che è sostituito dal paragrafo (3) dell'articolo 28 del Regolamento.
3. La Clausola addizionale del 9 agosto 1948 relativa ai cittadini polacchi che sono o sono stati occupati nel Belgio.
4. Le disposizioni del Protocollo del 17 gennaio 1948 relative all'assegno ai vecchi lavoratori subordinati completato dallo scambio di lettere del 29 luglio 1953.
5. Le disposizioni del Protocollo del 17 agosto 1948, relative alla situazione dei lavoratori subordinati o assimilati che sono stati occupati in Polonia, in Francia e nel Belgio.

6. Lo scambio di lettere del 6 giugno 1953 (assegno in caso di morte dei pensionati del regime minerario).
7. Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1943 (applicazione dell'articolo 4 paragrafo (2) della Convenzione generale).
8. Lo scambio di lettere del 18 luglio 1956 (assegni familiari dei lavoratori francesi occupati nel Belgio, per i figli allevati nei dipartimenti algerini).
9. Il Protocollo relativo agli assegni di maternità della legislazione francese sugli assegni familiari, firmato il 28 settembre 1957.

BELGIO — ITALIA

1. Le disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione del 30 aprile 1948 in quanto si riferiscano a Stati diversi dagli Stati membri.
2. Le disposizioni degli articoli 9 (paragrafo (2), comma(2), 13 e 29 della Convenzione del 30 aprile 1948.

BELGIO — LUSSEMBURGO

Le disposizioni dell'Accordo complementare alla Convenzione generale del 3 dicembre 1948 sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori delle miniere e delle cave sotterranee, ad eccezione dell'articolo 8, che è sostituito dal paragrafo (3) dell' articolo 28 del Regolamento.

BELGIO — PAESI BASSI

1. Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 della Convenzione del 29 agosto 1947, modificata in data 4 novembre 1957, e le disposizioni dell'accordo del 21 aprile 1951 in materia di assicurazioni vecchiaia — morte prematura, modificato in data 4 novembre 1957.
2. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 della Convenzione del 29 agosto 1947 e le disposizioni dello l'Accordo del 4 novembre 1957 in materia di assicurazione malattia, maternità, morte (indennità funeraria, prestazioni sanitarie e invalidità, ad eccezione di quelle relative all'invalidità).
3. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo (2), della Convenzione del 29 agosto 1947 e le disposizioni dell'Accordo del 27 gennaio 1954 in materia di indennità per disoccupazione involontaria, per quanto concerne i lavoratori previsti al suddetto articolo.
4. Le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione del 29 agosto 1947 e le disposizioni dell'Accordo del 4 novembre 1957 in materia di assegni familiari e di natalità.
5. Le disposizioni dell'Accordo del 25 novembre 1950 in materia di regime di pensione dei minatori ed assimilati, ad eccezione dell'articolo 9 al quale è sostituito il paragrafo (3) dell'articolo 28 del Regolamento.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — FRANCIA

1. Gli articoli 1 paragrafo (3), 3, 16 comma (2), 17, 17a, 17b e 17c della Convenzione generale del 10 luglio 1950 modificata dalla Clausola addizionale n° 2 del 19 giugno 1955.
2. Gli articoli da 1 a 9, 14 e 15 dell'Accordo complementare n° 1 del 10 luglio 1950 alla Convenzione generale modificata dalla Clausola addizionale n° 2 del 18 giugno 1955 (regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori delle miniere e degli stabilimenti assimilati).
3. Le disposizioni dell'Accordo complementare n° 4 del 10 luglio 1950 alla Convenzione generale, modificate dal Protocollo complementare del 3 aprile 1952 e precisato dallo scambio di lettere del 18 giugno 1955.
4. Le disposizioni dell'Accordo complementare n° 5 del 18 giugno 1955 alla Convenzione generale del 10 luglio 1950 (applicazione al Land Berlin).
5. La Clausola addizionale n° 2 del 18 giugno 1955 alla Convenzione generale del 10 luglio 1950 e agli Accordi complementari n° 1, 2 e 4 a tale Convenzione: Titolo I e Titolo III.
6. Le disposizioni del Protocollo generale del 10 luglio 1950 ad eccezione dei punti da 1 a 4.
7. Le disposizioni del Protocollo finale del 10 luglio 1950 ad eccezione dei punti 1, 4 e 5.
8. Le disposizioni del Protocollo speciale del 18 giugno 1955 relativo all'assegno ai vecchi lavoratori subordinati.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — ITALIA

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5 paragrafo (1) comma 3 e 4, 6 paragrafo (2), 7, 8, II, 14, 16, 18 paragrafo (4), 23 paragrafo (2), 26, 32, 33, 36 paragrafo (3), 39 paragrafo (2) della Convenzione del 5 maggio 1953.
2. Le disposizioni dell'Accordo aggiunto del 12 maggio 1953 concernente il pagamento delle pensioni e rendite per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione del 5 maggio 1953.
3. Le disposizioni dei nn 2 e 3 del Protocollo finale dell'Accordo aggiunto del 12 maggio 1955.
4. Le disposizioni della Convenzione del 5 maggio 1953 sull'assicurazione disoccupazione, come anche le disposizioni del Protocollo finale della stessa data.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — PAESI BASSI

1. a) Per le persone, ivi compresi i frontalieri, menzionate all'articolo 4 paragrafi (1) e (2) del Regolamento: le disposizioni degli articoli 3 paragrafi (1), (2) e (4), 4 paragrafo 2 comma (4) e paragrafo (2) comma (5), 8 paragrafo (3), 9 seconda e terza frase, 16 e 19 della Convenzione del 29 marzo 1951;
b) unicamente per i frontalieri: le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 prima frase, 10 e 11 della Convenzione del 29 marzo 1951.
2. Le disposizioni dei nn 5 e 7 del Protocollo finale della Convenzione del 29 marzo 1951.

3. Le disposizioni dell'Accordo complementare n° 2 del 29 marzo 1951, concernente l'assicurazione dei lavoratori delle miniere e assimilati.
4. Le disposizioni dell'Accordo complementare n° 4 del 21 dicembre 1956 concernente il regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945.
5. Le disposizioni dell'Accordo complementare n° 5 del 21 dicembre 1956 concernente il pagamento delle pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione del 29 marzo 1951.
6. Le disposizioni della Convenzione del 29 ottobre 1954 sulla assicurazione disoccupazione, come anche le disposizioni del Protocollo finale della stessa data.

FRANCIA — ITALIA

1. Gli articoli 13 paragrafo (2) comma (2), 16 paragrafo (2), 17 e 24 della Convenzione generale del 31 marzo 1948.
2. Le disposizioni del Protocollo speciale del 31 marzo 1948 relativo all'assegno ai vecchi lavoratori subordinati.
3. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo del 27 marzo 1958 relativo all'applicazione anticipata di alcune disposizioni della Convenzione europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

FRANCIA — LUSSEMBURGO

1. Le disposizioni dell'Accordo complementare del 12 novembre 1949 alla Convenzione generale firmata alla stessa data (lavoratori delle miniere e degli stabilimenti assimilati), ad eccezione dell'articolo 9, che è sostituito dal paragrafo (3) dell'articolo 28 del Regolamento.
2. Le disposizioni del Protocollo speciale del 12 novembre 1949 relativo all'assegno ai vecchi lavoratori subordinati.

FRANCIA — PAESI BASSI

1. Le disposizioni dell'Accordo complementare del 7 gennaio 1950 alla Convenzione generale firmata alla stessa data (lavoratori stranieri in Francia e nei Paesi Bassi).
2. Le disposizioni dell'Accordo complementare del 1° giugno 1954 alla Convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e degli stabilimenti assimilati), ad eccezione dell'articolo 9, che è sostituito dal paragrafo (3) dell'articolo 28 del Regolamento.
3. Il punto (a) del Protocollo speciale del 7 gennaio 1950 relativo all'assegno ai vecchi lavoratori subordinati.

ITALIA — LUSSEMBURGO

1. Le disposizioni degli articoli 7, 8, 24 e 36 della Convenzione del 25 maggio 1951.
2. Le disposizioni dell'articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione del 25 maggio 1951 in quanto si riferiscano a Stati diversi dagli Stati membri.

ITALIA — PAESI BASSI

1. Le disposizioni degli articoli 6 paragrafo (1); 7, 9, 20 e 33 della Convenzione generale del 28 ottobre 1952.
2. Le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo (2), della Convenzione generale del 28 ottobre 1952, in quanto si riferiscono a Stati diversi dagli Stati membri.

ALLEGATO E

(Articolo 10, paragrafo (2) del Regolamento)

Prestazioni non corrisposte all'estero

BELGIO

Le pensioni di vecchiaia dei regimi di pensione degli operai e degli impiegati, per la quota corrispondente agli anni di occupazione durante i quali il beneficiario, in mancanza di un periodo di assicurazione, si considera che abbia compiuto una carriera di 45 o 40 anni, a seconda che si tratti di un uomo o di una donna.

FRANCIA

Assegno ai vecchi lavoratori subordinati.

LUSSEMBURGO

Le pensioni di vecchiaia, d'invalidità e ai superstiti degli impiegati privati per la parte corrispondente ai periodi di occupazione anteriori all'entrata in vigore del regime di assicurazione pensione degli impiegati privati.

PAESI BASSI

La pensione prevista all'articolo 46 della legge del 31 maggio 1956 concernente l'assicurazione vecchiaia generale e la parte della pensione di cui all'articolo 43 di tale legge.

ALLEGATO F*(Articolo 24 paragrafo (2) del Regolamento)***Legislazioni concernenti le prestazioni d'invalidità secondo i tipi A e B definiti
all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento****BELGIO**

Appartiene al tipo A la legislazione concernente il regime generale d'invalidità, integrato nella legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria in caso di malattia o d'invalidità.

Appartiene al tipo B la legislazione concernente il regime speciale degli operai minatori ed assimilati.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

La legislazione è del tipo B.

FRANCIA

Le legislazioni sono del tipo A, ad eccezione del regime relativo alla sicurezza sociale nelle miniere.

ITALIA

La legislazione è del tipo B.

LUSSEMBURGO

La legislazione è del tipo B.

PAESI BASSI

La legislazione è del tipo B.

ALLEGATO G*(Articolo 50 del Regolamento)***I^o Applicazione della legislazione tedesca****A.**

1. Le istituzioni nella Repubblica federale di Germania corrispondono delle prestazioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alle persone a cui si applica il Regolamento e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, nei casi:

- a) sopravvenuti prima o dopo la costituzione della Repubblica federale di Germania sul suo territorio o sulle navi battenti bandiera tedesca e il cui porto di approdo vi si trovava, nella misura in cui queste persone non usufruiscano già per tali infortuni sul lavoro o malattie professionali di prestazioni accordate da un'istituzione la cui sede si trovi fuori del territorio della Repubblica federale di Germania; sono pure ritenuti infortuni sul lavoro (malattie professionali) gli infortuni (malattie) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania in relazione ad un impiego in tale territorio;
 - b) sopravvenuti prima del 1^{er} gennaio 1919 in Alsazia-Lorena e che non sono presi in carico dalle istituzioni francesi in conformità della decisione presa dal Consiglio della Società delle Nazioni in data 21 giugno 1921.
2. Quando un'istituzione della Repubblica federale di Germania ha corrisposto ad una persona cui si applica il presente Regolamento delle prestazioni di assicurazione pensione per un periodo durante il quale tale persona abbia risieduto sul territorio della Repubblica federale di Germania, l'istituzione continua a versare tale pensione per tutto il tempo che il titolare risiede nel territorio di un altro Stato membro, purchè tale pensione non sia stata versata in base a periodi di assicurazione per i quali un'istituzione situata fuori del territorio della Repubblica federale di Germania accordi già prestazioni.
 3. In caso di decesso di una persona, alla quale si sia continuato a pagare una pensione a norma del precedente paragrafo (2) e ove i suoi superstiti risiedano nel territorio di un altro Stato membro costoro usufruiscono delle pensioni che spetterebbero loro qualora risiedessero sul territorio della Repubblica federale di Germania.
 4. Qualora, in forza della legislazione tedesca, delle pensioni o delle frazioni di pensioni di una assicurazione pensione dovute per i periodi effettuati fuori del territorio della Repubblica federale di Germania siano sospese in occasione del soggiorno all'estero di un cittadino tedesco titolare di una tale pensione o frazione di pensione, rimangono in vigore le disposizioni suddette.
 5. Qualora persone a cui si applichi il Regolamento abbiano versato all'antico Istituto nazionale di assicurazioni per gli impiegati (Reichsversicherungsanstalt für Angestellte) sia delle quote nel territorio della Repubblica federale di Germania prima o dopo la sua costituzione, o a Berlino (Ovest), sia delle quote facoltative versate all'estero, tali quote sono da ritenersi come versate all'Istituto federale di assicurazione per gli impiegati (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte).

B.

1. Al fine di accertare se un periodo complementare (Zurechnungszeit) debba essere computato in forza della legislazione tedesca a titolo di assicurazione pensione degli operai o di assicurazione pensione degli impiegati, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) Al fine di stabilire se, durante gli ultimi 60 mesi civili precedenti la realizzazione dell'eventualità coperta, siano state versate delle quote per almeno 36 mesi civili o in quale misura, per il periodo compreso tra la data di affiliazione all'assicurazione pensione tedesca, e la realizzazione dell'eventualità coperta le quote sono state versate, i periodi dei versamenti

effettuati a titolo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) di un altro o di altri Stati membri purchè siano stati effettuati a titolo di un impiego o di una attività sottoposti alla assicurazione obbligatoria, sono da ritenersi equivalenti ai periodi dei versamenti effettuati a titolo di un impiego o di una attività sottoposti all'assicurazione obbligatoria (in virtù della legislazione) tedesca.

- b) E' ritenuta quale affiliazione all'assicurazione la data della prima affiliazione all'assicurazione pensione tedesca, oppure la data della prima affiliazione all'assicurazione invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in virtù della legislazione di un altro Stato membro, e comunque la più remota di tali date.
- c) E' ritenuta quale realizzazione dell'eventualità coperta la realizzazione dell'eventualità ai sensi della legislazione tedesca o della legislazione di un altro Stato membro relativa all'assicurazione invalidità, vecchiaia e morte (pensioni), ma comunque ai sensi della legislazione secondo la quale tale eventualità si è realizzata in primo luogo.

- 2. Per accertare se, ai sensi della legislazione tedesca, un periodo complementare (*Zurechnungszeit*) debba essere computato a titolo dell'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere, si applicano per analogia le disposizioni del precedente paragrafo. Inoltre, questo computo è subordinato alla condizione che l'ultima quota sia stata versata sia all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere, sia alla corrispondente assicurazione di un altro Stato membro, ovvero, a un'altra assicurazione di tale Stato, durante un lavoro effettuato in una impresa mineraria.

C.

Ove, in forza della legislazione tedesca relativa alla assicurazione pensione, in occasione del calcolo del rapporto esistente tra la remunerazione lorda dell'assicurato e la remunerazione lorda media di tutti gli assicurati le quote versate a titolo dell'assicurazione obbligatoria durante i primi 5 anni civili non siano computate, sono da ritenersi primi 5 anni civili quelli che sonostati effettuati a titolo dell'assicurazione pensione tedesca oppure dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e morte (pensione) di un altro o più Stati membri, ma comunque in conformità della legislazione secondo la quale tali anni sono stati effettuati in primo luogo.

D.

- 1. Al fine di individuare le pensioni menzionate dalle disposizioni in vigore fino al 1° gennaio 1957, le istituzioni tedesche di assicurazione pensione procederanno come segue:
 - a) Per stabilire se il diritto in corso di acquisizione è conservato oppure è da ritenersi come conservato, i periodi dei versamenti effettuati in virtù della legislazione di un altro o di più Stati membri sono assimilati ai periodi dei versamenti effettuati in virtù della legislazione tedesca, e i periodi assimilati effettuati in virtù della legislazione di un altro o più Stati membri sono assimilati ai periodi assimilati effettuati in virtù della legislazione tedesca;

- b) Per stabilire se è soddisfatta la condizione della densità delle quote nella misura del 50% almeno (Haldbeckung), è ritenuta quale prima affiliazione all'assicurazione la prima affiliazione all'assicurazione in virtù della legislazione tedesca oppure la prima affiliazione alla assicurazione invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in forza della legislazione di un altro Stato membro, ma comunque la più remota di tali date.
2. Per stabilire se una pensione deve essere accordata in forza delle disposizioni in vigore prima del 10 gennaio 1957 relative alla composizione ed al calcolo della pensione, le quote che siano state o sono versate dopo il 31 dicembre 1956 in forza della legislazione di un altro o di più Stati membri sono da ritenersi equivalenti alle quote che siano state o sono versate dopo tale data, in conformità della legislazione tedesca.
3. Nei casi previsti dai succitati paragrafi (1) e (2), i periodi dei versamenti e i periodi equivalenti che siano stati effettuati in forza della legislazione di un altro o di più Stati membri,
- a) sono computati a titolo dell'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere, qualora i periodi siano stati effettuati a titolo di un'assicurazione corrispondente oppure, ove questa assicurazione non sia applicabile, a titolo di un'altra assicurazione durante un'attività svolta in un'impresa mineraria;
- b) sono presi in considerazione, a titolo dell'assicurazione pensione degli operai, ovvero, a titolo dell'assicurazione pensione degli impiegati, quello tra i due regimi che sarebbe stato applicabile qualora l'interessato avesse lavorato in ultimo nel territorio della Repubblica federale di Germania.
4. I casi di cui al paragrafo 3 (b) sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:
- a) Qualora, secondo la legislazione tedesca, l'impiego occupato o l'attività svolta per ultimo sul territorio di uno Stato membro non fossero sottoposti all'assicurazione obbligatoria, i periodi di versamento e assimilati sono computati a titolo dell'assicurazione pensione degli impiegati. Qualora, secondo la legislazione tedesca, l'impiego occupato o l'attività svolta per ultimo nel territorio di un altro Stato membro non fossero sottoposti all'assicurazione obbligatoria perchè trattavasi di impieghi temporanei, i periodi di versamento e assimilati sono computati a titolo di assicurazione pensione degli operai, ove questa fosse stata applicabile a un impiego o ad una attività analoghi esercitati a titolo non temporaneo.
- b) Qualora non sia più possibile stabilire la natura dell'impiego occupato o dell'attività svolta ultimamente nel territorio di un altro Stato membro, i periodi dei versamenti ed i periodi equivalenti sono computati a titolo della assicurazione pensione degli operai.

E.

1. Qualora l'applicazione del Regolamento dia luogo a spese eccezionali per talune istituzioni di assicurazione contro le malattie, queste spese possono, a richiesta, essere rimborsate totalmente o parzialmente. A tale scopo, accanto all'organo di collegamento per l'assicurazione contro le malattie, viene creato un fondo in conformità delle disposizioni del paragrafo (2) qui appresso.

2. Nei casi previsti dal Paragrafo (3) dell'articolo 23 del Regolamento, l'organo di collegamento riceve dalle istituzioni di assicurazione tedesche il controvalore integrale delle spese eventualmente sostenute dalle istituzioni di assicurazione straniere che hanno accordato le prestazioni; il 25% delle somme incassate sono versate nel fondo. Qualora tali risorse si dimostrassero insufficienti, la differenza sarebbe suddivisa tra l'insieme delle istituzioni di assicurazione contro le malattie, in proporzione del numero medio di affiliati durante l'anno precedente, ivi compresi i pensionati.
3. Le richieste presentate in applicazione del paragrafo (1) debbono essere indirizzate all'organo di collegamento. La Commissione permanente dell'organo di collegamento stabilisce, in ogni caso specifico, se si tratti di spese eccezionali ai sensi del succitato paragrafo (1).

F.

Ai fini dell'applicazione del Regolamento, i riferimenti alla Repubblica federale di Germania si applicano ugualmente a Berlino Ovest, segnatamente per quanto concerne il territorio e la legislazione.

II Applicazione della legislazione lussemburghese

In deroga all'articolo 53, paragrafo (2) del Regolamento, i periodi di assicurazione e equivalenti compiuti prima del 1° gennaio 1946 sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione pensione d'invalidità, di vecchiaia o di morte saranno presi in considerazione soltanto in quanto i diritti in corso di acquisizione saranno stati mantenuti o recuperati conformemente a tale legislazione o alle convenzioni bilaterali in vigore o da concludere. Nel caso in cui debbano intervenire più convenzioni bilaterali, saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione o equivalenti a partire dalla data più remota.

III Applicazione della legislazione olandese

Quando un lavoratore subordinato o assimilato che, prima del compimento del 35° anno di età, è stato sottoposto alla legislazione di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) di uno Stato membro diversa dai Paesi Bassi, effettua in quest'ultimo paese un lavoro subordinato o assimilato:

- a) l'interessato non viene escluso dall'assicurazione a termini della disposizione della legislazione olandese di assicurazione invalidità concernente l'età massima di 35 anni per l'iscrizione a tale assicurazione, a condizione peraltro di non aver raggiunto l'età di 65 anni, di non percepire una retribuzione che gli conferisca il diritto di chiedere la esenzione dall'iscrizione alla detta assicurazione o di non essere escluso da tale assicurazione in virtù di un'altra disposizione della legislazione olandese;
- b) per quanto concerne la determinazione del diritto a una pensione invalidità in virtù della legislazione olandese e il calcolo di tale pensione, si presume che l'interessato si sia iscritto all'assicurazione invalidità olandese all'età di 35 anni, ovvero, qualora ciò risulti a lui più favorevole, all'età alla quale egli è stato iscritto all'assicurazione invalidità, in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Non si applica l'articolo 372 della legge olandese sulla invalidità.